

(N. 2063)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1957

Partecipazione di candidati ai concorsi a cattedre
negli istituti statali di istruzione media.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai concorsi per esami e titoli a cattedre nei dipendenti istituti medi di istruzione di ogni ordine e grado, indetti col decreto ministeriale 8 febbraio 1957, sono ammessi soltanto coloro che siano già in possesso della relativa abilitazione, in conformità alla disposizione dell'articolo 5 delle legge 15 dicembre 1955, n. 1440 che, com'è noto, ha scisso i concorsi dagli esami di abilitazione, i quali ultimi avranno luogo d'ora innanzi presso i Provveditorati agli studi.

Il regolamento previsto dall'articolo 6 della predetta legge, dato il suo complesso *iter*, non ha potuto ancora essere pubblicato. D'altro canto, dal 1953, non sono stati più indetti concorsi a cattedre e, per la maggior parte dei vari tipi di insegnamento, non vi è stato neanche modo di espletare esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità, segna-

lata da autorevoli parlamentari, nonché dalle varie Organizzazioni sindacali, di accogliere i voti espressi da coloro che, avendo conseguita la laurea dopo il 1953 e non essendo ancora in possesso, per le suesposte ragioni, del titolo di abilitazione, desiderano tuttavia cimentarsi negli anzidetti concorsi, per ottenere la cattedra.

Ciò del resto coincide col superiore interesse della Scuola, di assicurare all'insegnamento quegli elementi, particolarmente dotati, che sappiano affermarsi nelle prove di esame, e viene incontro anche alle legittime aspettative degli insegnanti di ruolo, che intendano affrontare i concorsi per cattedre diverse da quelle attualmente occupate, senza dover sottoporsi ad un duplice esame (di abilitazione prima e di concorso poi).

Per venire incontro alle accennate esigenze, è stato appunto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai concorsi per titoli ed esami a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono

ammessi, in deroga al disposto dell'articolo 5 della legge stessa, anche coloro che, pur essendo sprovvisti della relativa abilitazione, siano in possesso di uno dei titoli di studio di categoria *b*) (laurea o diploma), secondo la tabella allegata al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.